

Osservazioni sul «Documento per la consultazione. Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari», giugno 2013.

Spese per comunicazioni e spese d'istruttoria

Gianluca Mucciarone - 6 settembre 2013

1. Riguardo alla Sezione IV, § 3.1, dove si dispone che «In applicazione dell'articolo 127-*bis* [...] il contratto può prevedere a carico del cliente spese per le comunicazioni previste ai sensi del presente paragrafo e dal paragrafo 3.2 effettuate con strumenti diversi da quelli telematici».

In base a questa interpretazione dell'art. 127-*bis*, se ben s'intende, anche le comunicazioni periodiche annuali (non telematiche), dovute per legge anche senza richiesta del cliente (art. 119, commi 1-2, T.U.B.), possono farsi pagare a quest'ultimo: così l'estratto conto annuale (ovvero quello al 31 dicembre).

Questa interpretazione non pare condivisibile. L'art. 127-*bis* pare esprimere la regola – uguale a quella portata dall'art. 126-*ter* per i servizi di pagamento – che l'informazione per cui possono prevedersi spese sia solo quella che risponde ad una esigenza particolare del cliente come ad una sua negligenza: pare quindi, in particolare, che l'informazione periodica per cui possono applicarsi spese sia solo quella che il cliente richieda in più rispetto al minimo di legge ovvero rispetto a quella prevista dalle condizioni generali di contratto (ovvero richiesta in forma diversa da quella legittimamente prevista dalle condizioni generali di contratto).

A supporto della proposta lettura stanno varie ragioni, che si passa a riassumere (sia permesso rinviare per una più dettagliata esposizione al saggio allegato, *Lavori in corso sugli «oneri economici» nelle operazioni bancarie: verso una nuova trasparenza?*, § 7).

Lo stesso tenore del comma 2 dell'art. 127-*bis* sembrerebbe indicare che il contratto non può prevedere spese per le comunicazioni periodiche che non siano più frequenti rispetto a quelle minime annuali previste dall'art. 119, commi 1-2, T.U.B. Semmai, il testo dell'art. 127-*bis*, comma 2, parrebbe autorizzare il dubbio che spese non possano essere applicate neppure per gli estratti conto che il cliente pretenda siano inviati con periodicità infrannuale: anche queste comunicazioni sono «previste dal [...] titolo» VI (art. 119, comma 2, T.U.B.).

Se si potessero applicare spese per tutte le comunicazioni periodiche annuali, dovute *ex lege*, il comma 2 dell'art. 127-*bis* avrebbe davvero poco senso: esprimerebbe un'ovvietà. Ragionevole allora sarebbe stato esprimere la regola della liceità di una spesa per ogni informazione periodica (non telematica).

Inoltre, se quest'ultima fosse la regola presupposta dall'art. 127-*bis*, comma 2, T.U.B., essa neppure si concilierebbe con il comma 1 dell'art. 127-*bis*, laddove prevede la gratuità dell'informativa precontrattuale: perché tale informativa, dovuta per legge, è gratuita mentre non lo sarebbe quella postcontrattuale dovuta pure *ex lege* e senza richiesta del cliente?

La regola della liceità di spese per ogni informazione periodica, ancora, striderebbe con il comma 1 dell'art. 126-*ter* T.U.B. (e con le Disposizioni sulla Trasparenza, sez. VI, § 8), da cui pure è scaturito l'art. 127-*bis*.

Invece, ritenendo che la regola sottintesa dall'art. 127-*bis*, comma 2, sia quella della gratuità sia dell'informativa dovuta per legge e non rispondente ad una esigenza particolare/negligenza del cliente sia di quella dovuta per condizioni generali di contratto, i conti tornano anche sul piano funzionale. La struttura degli oneri economici per il cliente si semplifica. Tutti i costi di componenti (come l'informazione) *standard* (per legge o per contratto) del prodotto offerto non possono scaricarsi direttamente sul cliente, incentivando la banca ad una riduzione degli stessi ed all'offerta di prodotti più efficienti; di regola, possono caricarsi sul cliente i costi di componenti del prodotto dipendenti da un suo bisogno particolare, così responsabilizzando il cliente rispetto a componenti effettivamente non utili (a questo specifico riguardo, per un discorso più approfondito, si rimanda ai §§ 5-6 del saggio allegato).

Che l'art. 127-*bis*, comma 2, non presupponga che tutta l'informativa di legge sia gratuita si ricava già da altre considerazioni. Il comma 1 prevede come sempre gratuita l'informazione di legge in forma telematica: il che ragionevolmente suppone che vi sia un'informazione che, per quanto dovuta per legge, può farsi pagare. Inoltre, se fosse gratuita anche l'informativa che il cliente, esercitando il proprio diritto potestativo, richiede con frequenza maggiore rispetto a quella minima (annuale) imposta dalla legge, il comma 2, nella parte relativa alle informazioni «più frequenti», in sostanza non avrebbe spazio applicativo. D'altro canto, il comma 4 dell'art. 119 consente espressamente le spese per l'informazione che il cliente richiede riguardo ad una singola operazione: informazione che il cliente ha già ricevuto (o riceverà) nel contratto e/o nella comunicazione periodica.

Insomma, l'art. 127-*bis* indica che, di regola, a contare (quale discrimine tra informazione gratuita e non) è la «richiesta» del cliente per un proprio bisogno particolare, non *standard*, non fisiologico. Sì che anche l'informazione prevista invece dalle condizioni generali di contratto è gratuita. Del resto, altrimenti si tratterebbero allo stesso modo situazioni diverse: quella dell'informazione richiesta dal cliente per una propria esigenza particolare e quella dell'informazione dovuta alla clientela in genere e programmata dall'intermediario.

2. Risguardo alla sezione II, § 6, dove si ammettono le «spese d'istruttoria», salvo il caso relativo ai «mutui ipotecari offerti ai clienti al dettaglio».

2.1. – La regola per cui sono ammesse spese d'istruttoria (a carico del cliente) non vale, naturalmente, per gli affidamenti (art. 117-*bis*, comma 1, T.U.B.).

Ora, non si vede una ragione idonea a giustificare che, per le aperture di credito non sono permesse spese d'istruttoria, mentre per i mutui sì.

L'istruttoria è un'attività nel precipuo interesse della banca. I costi che la banca sopporta per l'istruttoria possono sempre assorbirsi, a livello d'impresa, negli interessi: nelle surroghe, la banca (mutuante) subentrante non può richiedere spese d'istruttoria (art. 120-*quater*, comma 4, T.U.B.).

Non consentire il ribaltamento diretto sulla clientela dei costi d'istruttoria è una semplificazione delle voci di costo, evidentemente utile alla trasparenza. Inoltre, le spese d'istruttoria potrebbero dissuadere il cliente dal richiedere la copia completa del contratto, rendendo non effettivo il diritto ad una informazione precontattuale completa.

Ancora, vietare le spese d'istruttoria può incentivare, a livello d'impresa, l'intermediario ad una maggiore efficienza e può portare a prodotti con costi più ridotti, nel lungo periodo. Poiché solo dai finanziamenti concessi possono recuperarsi (tramite interessi e commissioni di affidamento) i costi delle istruttorie (anche di quelle non andate a buon fine), l'intermediario è incentivato a ridurli (evitando sprechi) e, nel contempo, a selezionare più attentamente i finanziati ed offrire finanziamenti a tassi convenienti almeno nel breve-medio periodo (il che, almeno in una prospettiva di medio-lungo termine, non vuol certo dire minore redditività dell'impresa). Il discorso è analogo a quello delle spese per l'informazione (o per altre attività secondarie connesse al servizio. Per considerazioni più approfondite si rinvia ancora al saggio allegato, in particolare, §§ 5-6).

2.2. Se si opta per mantenere ferma la regola della liceità delle spese d'istruttoria (pur con tutti i dubbi di varia natura che essa porta con sé), comunque, non pare giustificato che l'eccezione, relativa ai mutui ipotecari, sia limitata ai clienti al dettaglio.